

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E IV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 3
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 6
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 7
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 7
CONVOCAZIONI	» 9

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e GIUSTIZIA (IV) Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione giustizia, ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Disposizioni sull'istruzione sommaria » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2381);

PENNACCHINI: « Assistenza dei difensori nell'istruzione sommaria » (2136).

Il Presidente ricorda che, oltre al disegno ed alla proposta di legge iscritti all'ordine del giorno, esiste una proposta di iniziativa dei

deputati Ferri Mauro e Bertinelli concernente l'interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla efficacia delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la incostituzionalità delle leggi. La IV Commissione giustizia ha già chiesto alla Presidenza della Camera che tale proposta, assegnata alla sua competenza esclusiva, sia trasferita in sede legislativa assegnandola alla competenza delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) in modo da trattare globalmente la materia. Sottolinea in questo lo esame che le Commissioni riunite stanno per affrontare, forse non si arriverà necessariamente alla formulazione di un nuovo testo dei vari provvedimenti o dell'approvazione dell'uno o dell'altro provvedimento con assorbimento dei rimanenti. Non esclude che le due Commissioni dopo l'esame che sarà effettuato, possano anche concordemente stabilire che le loro conclusioni non siano trasferite in una specifica normativa.

Prende, quindi, la parola il deputato Pennacchini, relatore per la IV Commissione giustizia, e ricorda che la questione oggi all'esame delle Commissioni riunite trae origine dalla « Novella » del 18 giugno 1955, n. 517 con cui venne data attuazione alla norma costituzionale del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. A questa « Novella » seguì la sentenza delle Sezioni unite della Suprema corte di cassazione in data 17 maggio 1958, con cui venne esclusa, in sede interpretativa, la applicabilità alla istruzione sommaria delle prerogative concesse con la « Novella ».

Venne, poi, la sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965 della Corte costituzionale con cui fu respinta l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 392 del codice di procedura penale, motivando tale decisione con una diversa in-

interpretazione da dare alle norme in base alle quali era stata esclusa dalla Suprema corte di cassazione l'applicabilità della « Novella » all'istituzione sommaria.

Successivamente si ebbe la sentenza n. 52 del 16 giugno 1965 della Corte costituzionale con cui, in revoca della precedente del 4 febbraio 1965, venne dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 392 del codice di procedura penale per quanto riguarda l'inciso « in quanto sono applicabili ».

A questa sentenza seguì quella delle Sezioni unite penali della Suprema corte di cassazione dell'11 dicembre 1965, n. 5, con cui si esclude, in sede interpretativa, la retroattività delle decisioni della Corte costituzionale precisando, in base all'articolo 136 della Costituzione ed all'articolo 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che l'applicabilità alla istruttoria sommaria delle norme di cui agli articoli 304-bis-ter-quater, non poteva essere estesa ai procedimenti in corso se non nel caso in cui fosse ancora necessario compiere atti istruttori o non fosse intervenuta richiesta di citazione a giudizio.

Da ultimo si ebbe la sentenza n. 127 del 15 dicembre 1966 della Corte costituzionale, con cui venne respinta la eccezione di incostituzionalità dell'articolo 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, motivando tale decisione con una diversa interpretazione per cui le sentenze della Corte che dichiarano la incostituzionalità hanno efficacia retroattiva.

Gli sembra evidente che sul contrasto di carattere squisitamente tecnico-giuridico si imperni una questione di fondo che concerne la individuazione dell'autorità cui compete l'interpretazione della legge. La Corte di cassazione, quale massimo esponente del potere giurisdizionale, rivendica a sé tale diritto mentre la Corte costituzionale, pur non pronunciandosi direttamente in materia fonda la costituzionalità della norma su una asserita più esatta interpretazione della legge e, pertanto la interpreta a sua volta. Questo conflitto di competenza riverbera i propri riflessi sullo svolgimento pratico dei processi e sulla validità di quelli conclusi.

Ricorda che anche in seno alla Commissione giustizia, quando per la prima volta in sede di competenza esclusiva, si ebbe ad iniziare l'esame del disegno di legge n. 2381 e della proposta n. 2136, sorsero due indirizzi, uno favorevole al carattere innovativo da attribuire alla norma, l'altro di carattere interpretativo con le vastissime conseguenze che l'approvazione dell'uno e dell'altro criterio

avrebbero determinato, in quanto uno opera *ex tunc* e l'altro *ex nunc*.

Prospettata la situazione nei suoi termini generali passa ad esaminare partitamente ogni singolo aspetto della questione soprattutto in riferimento alle conseguenze pratiche, sul piano processuale, che l'accoglimento dell'una o dall'altra tesi comporterebbe. Osserva che, ufficialmente, davanti alla Commissione ci sono un disegno ed una proposta di legge che risalendo, rispettivamente, al maggio ed al febbraio del 1965, risultano chiaramente determinati da una situazione che oggi non è più attuale. Entrambi i provvedimenti si prefiggevano lo scopo di eliminare le cause di contrasti tra le due Corti in merito all'applicabilità alla istruttoria sommaria della norma per l'istruttoria formale. Da allora l'articolo 392 del codice di procedura penale è stato modificato da parte della Corte costituzionale con la soppressione del noto inciso, mentre il secondo criterio contenuto nel disegno e nella proposta di legge oggi in esame, che esclude la retroattività della sentenza della Corte costituzionale, viene a trovarsi in contrasto con il recente deliberato della Corte stessa e, se fosse approvato, sarebbe per coerenza dichiarato nuovamente illegittimo dalla Corte. Di fronte a questa situazione il relatore, essendo presentatore della proposta di legge n. 2136, ne annuncia il ritiro, e prega il Governo di considerare la opportunità del ritiro del disegno di legge n. 2381.

Rimarrebbe, quindi, la sola proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferri Mauro e Bertinelli (2859) che tende a risolvere il problema della decorrenza della inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali, mediante la « interpretazione autentica » del terzo comma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ritiene che, in merito a questa proposta di legge, si possa rilevare un contrasto tra il titolo della proposta stessa ed il contenuto dell'articolo unico in quanto non si tratta di « interpretazione autentica » ma di una vera e propria « modifica » del citato articolo 30 con l'aggiunta di un dispositivo che completa quello già esistente. Sottolinea che, a suo parere, la proposta di legge, modificando una legge di attuazione costituzionale, venga ad interessare sostanzialmente anche l'articolo 136 della Costituzione, per cui la procedura da seguire nell'esame della proposta Ferri Mauro e Bertinelli, non dovrebbe essere quella riservata alla legge ordinaria ma quella particolare per le leggi di modifica costituzionale.

Avviandosi verso la conclusione del proprio intervento, esprime il parere che il Parlamento — tenuto conto che il contrasto tra le due Corti verte su cause oggettive e che le tesi rispettivamente sostenute sono fondate e degne del massimo rispetto, se non altro per le autorità da cui promanano — debba porsi al di fuori della contesa in atto. Il fatto che il Parlamento si mantenga estraneo alla vertenza, non è manifestazione di insensibilità della Camera dove più volte la questione è stata dibattuta ma, semplicemente, un doveroso riserbo di fronte ad un conflitto tra i vertici massimi della giurisdizione; se questo riserbo non fosse osservato rappresenterebbe una presa di posizione del potere legislativo a favore di una Corte rispetto all'altra, con notevole confusione di poteri e lesioni di prestigio.

Rivendica al Parlamento il compito di eliminare, se possibile, i motivi di contrasto, non certo quello di inasprire ancor più la situazione esistente. Nel caso in cui la Camera approvasse la proposta Ferri Mauro e Bertinelli, non sarebbe soddisfatta la Corte di cassazione che si vedrebbe respinte le tesi sostenute, attraverso una interpretazione autentica diametralmente opposta; ma ancor meno ne potrebbe essere soddisfatta la Corte costituzionale che, se anche vedesse confermato il proprio punto di vista, dovrebbe prendere atto di una nuova impostazione di principio, certamente non gradita, cioè che i propri deliberati, per esplicare efficacia, necessitano di una legge ordinaria e non sono quindi direttamente operanti.

Avendo egli, quale proponente, annunciato il ritiro della proposta di legge n. 2136, avendo invitato il Governo a ritirare il proprio disegno di legge ed essendo perplesso sulla ritualità dell'esame della proposta Ferri Mauro e Bertinelli con procedimento legislativo ordinario, chiede alla Presidenza di considerare l'opportunità del rinvio del seguito dell'esame.

Prende, quindi, la parola il deputato Dell'Andro, relatore per la I Commissione, il quale dichiara di aderire completamente alla esposizione fatta dal collega Pennacchini, e ritiene che il nocciolo del problema sia quello della applicazione dei diritti inviolabili della difesa anche alle istruttorie non concluse. Osserva che, oggi, più che un conflitto di poteri tra le due Corti esiste un conflitto in atto fra la magistratura di merito e quella di legittimità sulla applicazione delle norme di legge. Tenendo conto dell'autonomia della magistratura ritiene che non solo non sia opportuno per il Parlamento intervenire nella que-

stione, ma che soprattutto il Parlamento non possa prendere decisioni in materia, in quanto si tratterebbe di assumere delle posizioni su confronti di principi che riguardano un ordine autonomo dell'organizzazione statale. D'altro lato, per quanto concerne la proposta Ferri Mauro e Bertinelli, esprime il parere che un provvedimento di questo genere non possa essere esaminato che con la particolare procedura prevista per le leggi di carattere costituzionale.

Il Presidente, quindi, riservandosi di far pervenire a tutti i deputati la relazione scritta del relatore Pennacchini e le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, al fine di una più approfondita meditazione della materia, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia » (3736);

FERIOLI ed altri: « Aumento dei contingenti agevolati di benzina e di gasolio stabiliti per la zona franca di Gorizia dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 » (1600);

ALESI: « Esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti per i proprietari di autoveicoli residenti nelle province di Trieste e Gorizia e nel territorio della provincia di Udine compreso negli accordi di Udine del 20 agosto 1965 » (3358);

ABELLI ed altri: « Norme per la concessione di un contingente di benzina agevolata a favore della provincia di Trieste, di Gorizia e della fascia di confine compresa nell'accordo di Udine » (3374);

FRANCHI e NICOSIA: « Modificazioni e proroga della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante la città di Gorizia » (3518);

COVELLI: « Proroga con modificazioni della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, riguardante il territorio della provincia di Gorizia » (3564);

— (Parere alla VI Commissione).

Su proposta del relatore Fabbri Francesco e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Buttè e Raucci, nonché il Sottosegretario Caron (il quale riferisce il contrario avviso del Governo a qualsiasi estensione della zona franca oltre la provincia di Gorizia), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3736. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge nn. 1600, 3518 e 3564, entro i limiti normativi considerati dalla iniziativa legislativa governativa.

Su proposta del relatore Fabbri Francesco la Commissione delibera, infine, di rinviare l'ulteriore esame delle proposte di legge rispettivamente di iniziativa dei deputati Alesi (3358) e Abelli (3374), poiché le stesse concernono la estensione della zona franca alle province di Trieste e di Udine e quindi hanno una portata più ampia rispetto alle altre iniziative legislative.

PROPOSTE DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1433);

Senatore FENOALTEA: « Modificazioni dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2561);

— (Parere alla VI Commissione).

Dopo che il Presidente Orlandi ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alle due iniziative legislative, il Sottosegretario Caron informa che il Ministero del bilancio ha invitato la Commissione ministeriale investita dell'esame del riordinamento della legislazione pensionistica a tener conto delle richieste avanzate con le proposte di legge in esame, eventualmente introducendo nello schema di disegno di legge in corso di elaborazione un articolo che preveda la sanatoria limitatamente ai matrimoni contratti da pensionati prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 1958; poiché non è in grado di riferire se tale invito sia stato o meno accolto, prega la Commissione di rinviare l'ulteriore esame dei due provvedimenti.

Dopo che il deputato Raucci ha manifestato la propria insoddisfazione per l'ulteriore ritardo imposto alla definizione legislativa dei benefici invocati con le due iniziative legislative (che risultano estremamente urgenti e che, d'altra parte, dovrebbero comportare oneri in misura assai limitata), la Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, delibera di rinviare l'ulteriore esame dei due provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione) (3482).

In sostituzione del relatore Barbi, il deputato Fabbri Francesco torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda la decisione interlocutoria adottata dalla Commissione nel corso di una precedente seduta, in mancanza di dati e chiarimenti che le consentissero di valutare la congruità della indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dal provvedimento per l'anno finanziario 1966. Riferisce peraltro che nell'elenco successivamente trasmesso dal Ministro del tesoro relativo ai provvedimenti che il Governo intende finanziare a carico delle maggiori entrate conseguenti alla nuova disciplina fiscale sulla importazione delle banane fresche, risulta compreso anche il disegno di legge in esame, sicché valida risulta la indicazione di copertura formulata all'articolo 4. Aggiunge, tuttavia, che si rende ora necessario integrare tale indicazione di copertura anche in riferimento all'anno finanziario in corso, per il quale risulta accantonata una congrua posta sul fondo globale.

Dopo un intervento del Sottosegretario Caron, il quale consente con le osservazioni e con le conclusioni del Relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 4 del disegno di legge risulti modificato nei seguenti termini:

« All'onere di lire 105 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al

capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (3527).

In assenza del relatore De Pascalis, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (3528).

In assenza del relatore De Pascalis, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (3529).

In sostituzione del Relatore De Pascalis, il deputato Buttè illustra il disegno di legge, rilevando come la indicazione di spesa e copertura formulata all'articolo 2 del provvedimento risulti ormai superata, in quanto si riferisce ad un esercizio scaduto, le cui contabilità debbono ormai considerarsi chiuse. Poiché valuta che gli stanziamenti disponibili sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario in corso risultano congrui a fronteggiare tanto la spesa concernente il 1966, quanto quella relativa al 1967, propone di aggiornare in tal senso la indicazione di copertura.

Dopo un intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'articolo 2 risulti così modificato:

« All'onere di 48 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (3594).

In assenza del relatore De Pascalis, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge, nonché degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di fesa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (*Parere alla VI Commissione*) (3677).

Su proposta del deputato Bianchi Gerardo, che sostituisce il relatore Silvestri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (*Parere alla VI Commissione*) (3693).

Su proposta del deputato Buttè, che sostituisce il relatore Galli, e dopo interventi del deputato Raucci (che esprime ampie riserve sulla portata dell'articolo 2 del provvedimento) e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

TURNATURI e DE MARIA: « Norme modificative ed integrative della legge 19 luglio

1962, n. 959, riguardante la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria ». (*Parere alla I Commissione*) (785).

In sostituzione del relatore Barbi, il deputato Castelli illustra ampiamente la portata e le finalità della iniziativa legislativa, che, a suo avviso, non comporterebbe problemi di copertura, giacché gli eventuali oneri implicati risulterebbero contenuti entro i limiti dei normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Sottosegretario Caron, dopo aver riferito il contrario avviso del Tesoro sulla proposta di legge, invita la Commissione a rinviare la definizione del proprio parere in attesa di conoscere l'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero della riforma sul provvedimento.

Dopo un intervento del deputato Raucci, il quale rileva come dalla proposta di legge risultino implicate conseguenze finanziarie non adeguatamente fronteggiate con la indicazione di copertura di cui all'articolo 20 del provvedimento, la Commissione delibera di rinviare l'esame della iniziativa legislativa, al tempo stesso sollecitando il Governo a riferire tempestivamente il parere delle Amministrazioni interessate (Finanze e Riforma) sul merito del provvedimento in esame.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provvedimenti agli studi » (*Parere alla I Commissione*) (2079).

In assenza del relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge, nonché dell'emendamento all'articolo 3 proposto dal relatore nella precedente seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del servizio veterinario militare » (*Parere alla VII Commissione*) (3172).

In assenza del relatore De Pascalis, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BORGHI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (*Parere alla VIII Commissione*) (3268).

Il relatore Fabbri Francesco illustra ampiamente la proposta di legge e chiarisce che, trattandosi di una norma interpretativa, il provvedimento non dovrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Aggiunge che il Ministero della pubblica istruzione si è già favorevolmente espresso sul merito della iniziativa legislativa, mentre qualche perplessità hanno manifestato i dicasteri del Tesoro e del Bilancio. Chiede pertanto che l'esame del progetto di legge sia brevemente rinviato, al fine di acquisire ulteriori dati e chiarimenti, anche in collaborazione con le Amministrazioni finanziarie, circa le conseguenze finanziarie implicate.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione, accogliendo la richiesta del Relatore, delibera di rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967, ORE 9,55. — *Presidenza del Vicepresidente SERONI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAGNINO: « Riconoscimento giuridico e ordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Genova » (3350).

Il relatore Fusaro illustra le finalità del provvedimento, soffermandosi sulla struttura, le caratteristiche e l'attività dell'istituto genovese, per concludere sollecitando l'assenso della Commissione alla richiesta di trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Dopo interventi del deputato Codignola, il quale prospetta l'opportunità di definire la proposta del Relatore allorché risulteranno assegnate alla Commissione due analoghe proposte di legge presentate rispettivamente dai deputati Riccio (1478) e Badini Confalonieri (1556) relative agli osservatori geofisici universitari, del deputato Berlinguer Luigi, il quale concorda con l'impostazione Codignola, dopo aver accennato alla nuova situazione degli osservatori geofisici nazionali, nonché del Sottosegretario Caleffi, che esprime le perplessità del Governo sulla prospettata richiesta di sede legislativa, il Presidente Seroni rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

LETTIERI e DE ZAN: « Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (3512).

Il relatore Racchetti illustra le finalità del provvedimento che intende garantire ai professori privi di vista, assunti nei ruoli delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, il riconoscimento per intero ed a tutti gli effetti del servizio pre-ruolo. Questa misura particolare è ampiamente giustificata, a suo avviso, dalle obiettive difficoltà che incontrano gli insegnanti ciechi nei loro studi, nonché dalla considerazione che questa norma particolare non sarebbe suscettibile di estensione ad altre categorie per il carattere specifico e irripetibile della categoria cui si riferisce. Si dichiarano favorevole alla proposta di legge i deputati Codignola, Levi Arian Giorgina, che prospetta nel contempo l'esigenza di migliorare le biblioteche e le dotazioni delle scuole per i ciechi, e De Zan, il quale ribadisce le motivazioni espresse dal relatore riferendole alle condizioni ed ai meriti particolari della categoria interessata; prospetta inoltre alla Commissione l'opportunità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il Presidente Seroni registra l'unanime assenso della Commissione alla proposta De Zan, e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Levi Arian Giorgina sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge Leone Raffaele ed altri: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (808), e Gioia ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti » (716).

Il Presidente Seroni prende atto della richiesta formulata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3682);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3138);

LETTIERI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3239).

Il Presidente illustra i provvedimenti, soffermandosi in particolare sul disegno di legge di iniziativa governativa; preannuncia anche la presentazione di suoi emendamenti.

Nella discussione generale intervengono i deputati Armato, Bianchi Gerardo, Lettieri, Mancini Antonio, Fabbri Riccardo, Santagati, Veronesi, Marchesi e il Ministro Scalfaro.

La Commissione delibera, quindi, la nomina di un Comitato ristretto per l'esame preliminare degli emendamenti preannunciati, da presentarsi entro la giornata.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato i deputati Armato, Mancini Antonio, Bianchi Gerardo, Lettieri, Marchesi, Fiumanò, Minasi, Fabbri Riccardo, Crocco, Catella e Santagati e fissa la riunione del comitato stesso a martedì 31 gennaio alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a martedì.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 6, concernente la composizione della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, sul quale sono stati presentati due emendamenti interamente sostitutivi, rispettivamente dei deputati Bastianelli e Biaggi Francantonio.

Dopo che il Relatore si è pronunciato a favore del mantenimento del testo governativo, il Sottosegretario Malfatti presenta l'articolo aggiuntivo 22-bis del seguente tenore, diretto ad istituire una Commissione interparlamentare di alta vigilanza sull'applicazione della legge *antitrust*, secondo le richieste più volte avanzate da diversi gruppi e da singoli esponenti politici:

ART. 22-bis.

« È istituita una Commissione avente il compito dell'alta vigilanza sull'applicazione delle leggi per la tutela della libertà di concorrenza.

La Commissione è composta di cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti delle Camere e da cinque esperti in materia giuridica ed economica nominati dal Presidente del CNEL, anche tra i membri del Consiglio stesso.

La Commissione eletta all'inizio della legislatura rimane in carica per la durata di essa; il Presidente è eletto nel suo seno.

La Commissione presenta ogni anno una relazione al Parlamento sui criteri seguiti nell'applicazione della legge, sui risultati raggiunti, indicando gli ulteriori provvedimenti di legge che eventualmente si rendessero necessari per tutelare la libertà di concorrenza.

Può altresì richiedere alla Commissione di cui all'articolo 6 di svolgere le inchieste generali di settore previste nel secondo comma dell'articolo 5.

La Commissione ha facoltà di chiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'adempimento dei suoi compiti ».

Circa l'articolo 6 — che formerà quindi, d'ora in avanti, sistema con l'articolo 22-bis — si dichiara contrario all'emendamento Biaggi Francantonio che tende, a suo giudizio, ad ampliare ingiustificatamente il numero dei componenti la Commissione, e all'emendamento Bastianelli, che, se accolto, affiderebbe al Parlamento funzioni di natura amministrativa e giudiziaria in netto contrasto col dettato costituzionale.

Il deputato Bastianelli manifesta un vivo e serio interesse per l'articolo 22-bis proposto dal rappresentante del Governo, ma chiede una migliore definizione dei compiti e dei poteri della Commissione interparlamentare da istituire a norma di detto articolo ed una precisazione in ordine alla possibilità, da parte di detta Commissione, di promuovere « direttamente » inchieste, a prescindere dai compiti assegnati alla Commissione di cui all'articolo 6.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Merenda, Helfer e Biaggi Francantonio, nonché il Relatore, il Sottosegretario Malfatti spiega e precisa nei dettagli il rapporto fra l'articolo 6 e l'articolo 22-bis e fra le due Commissioni istituite a norma di quegli articoli, chiarendo che la Commissione interparlamentare non può direttamente svolgere inchieste, ma può, in ogni caso, promuovere lo svolgimento da parte della Commissione istituita a norma dell'articolo 6, e quest'ultima « deve » sempre e prontamente dar corso alla richiesta.

Il deputato Biaggi Francantonio precisa quindi la posizione del suo gruppo: i liberali ritengono di poter accogliere la formulazione e lo spirito dell'articolo 22-bis e si dichiareranno anche d'accordo per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, sempreché vi sia l'unanimità degli altri gruppi.

Il deputato Bastianelli ritiene di non poter condividere l'interpretazione autentica data dal Governo e dalla maggioranza all'articolo 22-bis: si era augurato che l'istituzione della Commissione parlamentare di alta vigilanza, dal gruppo comunista costantemente auspicata, potesse sbloccare la situazione e costituire il punto d'accordo per un sollecito evolversi della discussione. Le nuove dichiarazioni del rappresentante del Governo lo disilludono in proposito e gli fanno ritenere che non vi è da parte della maggioranza una decisa volontà politica per l'approvazione del provvedimento in esame.

Il deputato Merenda contesta e respinge le dichiarazioni del deputato Bastianelli, riaffermando la ferma volontà della maggioranza ed in particolare del gruppo democristiano perché si giunga ad una sollecita approvazione della legge *antitrust*, in cui si realizza l'impegno politico di eliminare ogni superflua strozzatura dell'economia nazionale, impegno cui il Governo e i gruppi che lo sostengono non intendono sottrarsi.

Il Presidente pone quindi in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 6, che,

in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti del Governo ai paragrafi sub b) e sub c), viene definitivamente approvato nella seguente formulazione:

ART. 6.

« Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione per la tutela della libertà di concorrenza.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri.

La Commissione è composta:

a) da un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a Consigliere, designato dal Presidente dello stesso Consiglio;

b) da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'industria del com-

mercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e foreste, del bilancio e del tesoro;

c) da otto membri esperti nelle materie giuridiche ed economiche.

I membri della Commissione sono scelti secondo criteri di competenza e di indipendenza.

La qualità di membro della Commissione è incompatibile con quella di componente di organi, di dipendente o di consulente abituale di società svolgenti, con fini di lucro, attività nel campo economico.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed un vice presidente.

La Commissione dura in carica cinque anni e ciascuno dei componenti può essere riconfermato ».

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 31 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389) — Relatori: Silvestri e Fabbri Francesco — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (3396) — Relatori: Silvestri e Fabbri Francesco — (*Parere della II, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 31 gennaio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnan-

te già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.) (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3341) — Relatore: Titomanlio Vittoria — (*Parere della I Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Trasformazione in università statale della libera università di Lecce (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3648) — Relatore: Magri — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

SPINELLI; DE MARIA e Senatori PICARDO, BONADIES, FERRONI e SELLITTI: Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero (*Testo unificato modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1832-2143-B) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Magri.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.